

Codice A1419A

D.D. 11 gennaio 2022, n. 24

Associazione "Amico Canobio", con sede in Novara (NO). Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 24/A1419A/2022

DEL 11/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "Amico Canobio", con sede in Novara (NO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Vicepresidente dell'Associazione "Amico Canobio", C.F. 00244680039, con sede in Novara (NO), via Mossotti n. 10, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Associazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 5472 del 18.01.2021;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 09.10.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 268;

l'Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, come da atto a rogito del Dott. Emanuele Caroselli, notaio in Novara, rep. n. 48988 del 23.10.2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Novara il 27.10.2021, al n. 12219, al fine di:

- adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, modificando gli artt. 1,2,5,6,14,15,22,23,24,29 e 31;
- trasferire la sede sociale da via Mossotti n. 10, Novara a via Gaggini n. 2/C, Novara;

vista la comunicazione di cui alla nota prot. n. 39935 del 11.11.2021, nella quale Regione Piemonte richiedeva l'integrazione della documentazione inoltrata;

visto il mancato riscontro e il preavviso di diniego, di cui alla nota prot. n. 46377 del 30.12.2021, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 per presentare le integrazioni richieste;

visto il riscontro fornito con nota prot. n. 315 del 05.01.2022, con cui l'Associazione ha integrato la documentazione;

preso atto che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà integrata dalla locuzione "Ente Filantropico" e dall'acronimo "ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa presso il Registro Unico del Terzo Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

- di autorizzare l'iscrizione al n. 268 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Associazione "Amico Canobio", con sede in Novara (NO), prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dalla locuzione "Ente Filantropico" e dall'acronimo "ETS". Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di prendere atto del trasferimento della sede legale dell'Associazione da via Mossotti n. 10, Novara a via Gaggini n. 2/C, Novara.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "A" al REP. GEN. N. 48988/17415

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICO CANOBIO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' esistente un'associazione, fondata dall'Abate AMICO CANOBIO per concessione di S.S. Pio V con Breve 11 giugno 1566, denominata "AMICO CANOBIO".

L'associazione ha sede in Novara, Via Gaggini n. 2/C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei termini e tempi ivi previsti, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ENTE FILANTROPICO che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Pertanto la denominazione dell'associazione sarà "AMICO CANOBIO - ENTE FILANTROPICO - E.T.S."

ART. 2

L'associazione persegue finalità del più alto interesse sociale, proponendosi in particolare come scopo la prestazione di contributi finalizzati all'assistenza sanitaria, materiale ed economica ai soggetti bisognosi di Novara e della sua Provincia, la contribuzione a progetti di ricerca scientifica e medica, la partecipazione e contribuzione ad iniziative sociali e sanitarie.

Ai sensi dell'art. 8 n. 1 D. Lgs. 117/2017 il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 117/2017 l'Associazione svolge attività di interesse generale quali erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'associazione potrà istituire borse di studio a favore di studenti meritevoli in materie ritenute di grande importanza sociale, la contribuzione a spese di assistenza, cura e rieducazione di persone particolarmente bisognose, l'acquisto o contribuzione all'acquisto di apparecchiature, automezzi e quanto altro necessario alle strutture socio-sanitarie della provincia di Novara.


Essa è apolitica ed apartitica e non si propone alcun scopo di lucro.

TITOLO II

SOCI

ART. 3

Possono far parte dell'associazione i cittadini di Novara



de- l'età non minore di 25 (venticinque) anni aventi domici-
lio e stabile residenza in Novara.

ART. 4

Il numero dei membri dell'associazione non può eccedere quel-
lo di 100 (cento).

ART. 5

L'ammissione di nuovi associati, su domanda dell'interessa-
to, è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assem-
blea la quale delibera con il voto favorevole di 3/4 (tre
quarti) dei presenti.

L'avvenuta ammissione dovrà essere comunicata all'interessa-
to e dovrà essere annotata sul libro degli associati. Del pa-
ri all'interessato dovrà essere comunicata l'eventuale deli-
bera di rigetto della domanda, adeguatamente motivata.

ART. 6

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei
regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi
dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 15 comma 3) D. Lgs. 117/2017 gli associa-
ti hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando ri-
chiesta scritta indirizzata a mezzo Pec al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Associazione che risponderà entro 8 giorni
in relazione alla data, luogo e tempi della messa a disposi-
zione per l'esame delle scritture.

ART. 7



La qualità di associato cessa:

a) per recesso volontario;

b) per cessazione di domicilio o residenza nella città di N
vara;

c) per gravi mancanze commesse verso l'associazione o p
danni arrecati o tentati di arrecare alla stessa;

d) per dichiarazione di interdizione o inabilitazione, o
fallimento, per condanna a pena detentiva;

e) per mancata ottemperanza alle disposizioni del presen
statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni pre
dagli organi dell'associazione.

L'esclusione di un associato nei casi previsti dalle lette:

c), d) ed e) dovrà essere deliberata dall'assemblea, fer

restando la facoltà dell'associato di ricorrere, entro s

mesi dalla notificazione della decisione, all'autorità giud:

ziaria, ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ.; negli altri cas:

la causa di esclusione viene accertata dal Consiglio di Amm:

nistrazione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 8

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno c
proprietà della stessa;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenz

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

ART. 9

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di esercizio dovrà essere depositato entro il mese di marzo e dovrà essere approvato dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee sono convocate, quando ne ravvisi l'opportunità, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, comunicato per iscritto a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; lo stesso avviso potrà indicare la data di seconda convocazione, da stabilirsi entro 30 (trenta) giorni dalla prima.

L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne è fatta richiesta mediante domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.



L'Assemblea deve essere convocata in Novara, anche fuori dalla sede dell'associazione.

Gli associati potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferibile solo ad altro associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 11

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.

Se gli intervenuti non rappresentano il numero prescritto l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione non oltre trenta giorni dalla data della prima.

L'Assemblea di seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto prescritto dall'art. 5 e dall'art. 12.

ART. 12

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di mancanza o di suo impedimento, dal Vicepresidente; in caso di mancanza o di impedimento di entrambi l'Assemblea provvede alla nomina del proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione
la scissione dell'associazione;

i) delibera in merito agli indirizzi e direttive generali
dell'Associazione;

l) delibera in merito all'acquisto, vendita, permuta e divi-
sione di beni immobili;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, da
l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministr-
zione composto da cinque membri nominati, tra gli associat-
dall'Assemblea per la durata di quattro anni. I membri scad-
ti sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di un Consigliere, il Cons-
glio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chi-
dendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I dimi-
sionari restano in carica fino alla nomina dei sostituti.

I membri nominati in surrogazione cessano alla stessa scade-
za prevista per i Consiglieri da essi sostituiti.

In ossequio al comma 6 dell'art. 26 D. Lgs n. 117/2017 l'o-
gano di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunic-
zione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazi-

ne, provvederà a chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascun amministratore il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, specificando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ai sensi del comma 7 del medesimo decreto, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione membri tra loro parenti e affini fino al terzo grado incluso; allo stesso modo non possono essere nominati membri legati da analoghi rapporti di parentela o affinità con i componenti del Collegio dei Revisori.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sostituzione degli stessi.

ART. 17

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato missionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

ART. 18

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Ai componenti del Consiglio compete esclusivamente il diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.

ART. 19

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando il Presidente ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Esse sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso con il voto favorevole almeno tre dei Consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano in età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e c

Segretario.

ART. 20

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

In particolare esso delibera:

- a) Sulla istituzione di eventuali commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;
- b) Sui conti preventivi e consuntivi annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Sull'erogazione di fondi destinati a scopi di assistenza e di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito nell'art. 2 e nel successivo TITOLO VIII del presente statuto;
- d) Sull'acquisto, vendita, permuta, e locazione di beni mobili, sulla locazione e affitto di beni mobili e immobili, sulla costituzione ed estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sugli stessi, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) Sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;
- f) Sulle transazioni;
- g) Su qualsiasi altro argomento che il Presidente creda di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

TITOLO VI

PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione in giudizio e nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le eventuali Commissioni consultive.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, al Consiglio in occasione della prima adunanza.

In assenza o in caso di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente, nonchè, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano.


TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 22

L'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, è eletto dalla Assemblea, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con



riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' in ogni caso facoltà della Associazione affidare le operazioni di revisione ad una apposita Società.

Non possono far parte contemporaneamente dell'Organo di Controllo o di Revisione legale dei conti membri tra loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso; allo stesso modo non possono essere nominati membri legati da analoghi rapporti di parentela e di affinità con i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, secondo comma, del presente Statuto.

TITOLO VIII

EROGAZIONE DELLE RENDITE

ART. 24

L'associazione provvederà alla predisposizione e deposito del bilancio in conformità al disposto dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e, sussistendone i presupposti, alla predisposizione del bilancio sociale dal quale, ai sensi dell'art. 39 del decreto stesso, dovranno risultare l'elenco degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

In sede di approvazione del bilancio, ed in base alle risultanze dello stesso, l'assemblea determina la somma utilizzabile nell'anno in corso per l'attuazione delle finalità statutarie.

L'importo così individuato potrà essere impiegato, anche solo parzialmente, per la realizzazione di uno o più progetti. Con richiamo all'art. 8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d)

e) D. Lgs. 117/2017, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di eventuali ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo statuto.

ART. 25

Sempre in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea potrà individuare uno o più progetti ritenuti meritevoli di attuazione.

La deliberazione così adottata, con le maggioranze proprie dell'assemblea in sede ordinaria, vincolerà il Consiglio di Amministrazione a dar precedenza, nella realizzazione concreta delle finalità dell'associazione, ai progetti in essa individuati.

ART. 26

La concreta realizzazione dei progetti individuati dall'Assemblea è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Ad esso in particolare competerà la determinazione delle somme da erogarsi per i singoli progetti, l'erogazione delle stesse, la scelta dei beni eventualmente da acquistare ai detti fini, il controllo sull'effettiva utilizzazione delle somme


da parte dei beneficiari per le finalità indicate, e
t'altro comunque occorra per la piena attuazione dei
individuati progetti.

ART. 27

Qualora l'Assemblea non abbia individuato finalità di p
taria realizzazione, spetterà al Consiglio di Amminist
ne anche la determinazione dei progetti da realizzar
corso dell'anno.

ART. 28

Qualora le somme a disposizione risultassero di troppo
gua entità per la realizzazione di alcun progetto o non
nissero individuati progetti meritevoli di attuazione c
munque, dopo detta attuazione, residuassero ancora im
di denaro destinati alla realizzazione delle finalità st
tarie, gli stessi andranno ad accrescere le somme a disp
zione per l'anno successivo.



TITOLO IX

SCIoglimento

ART.29

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Ass
blea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidat
ri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque c
sa, il Patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo S
tore così come previsto dall'art. 9 D.Lgs 117/2017 coordin

to con le procedure ivi previste in collegamento con l'art.
45 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta
dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e
l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti
i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni al-
tra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Pro-
biviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bo-
no et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.

ART. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
trovano applicazione le norme del Codice Civile in tema di
associazioni riconosciute nonché il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 s.m.i.

Firmato:

SILVANO BERTINI

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO